



COMUNE DI ALATRI

(Provincia di Frosinone)



TRIBUTI LOCALI
“OPUSCOLO DEL CONTRIBUENTE”





INDICE

INTRODUZIONE ALL'OPUSCOLO DEL SINDACO E DELL'ASSESSORE	3
RIFERIMENTI DELLA SOCIETA' CONCESSIONARIA	5
IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	6
DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	16
CANONE DI OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AEREE PUBBLICHE	19
IMPOSTA UNICA COMUNALE	22
IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA	22
TASI - TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI	28
TARI - TASSA SUI RIFIUTI	31
SPORTELLO TELEMATICO DEL CONTRIBUENTE	34



Introduzione all'Opuscolo del Sindaco e dell'Assessore

Concittadina, Concittadino,

come saprai dal 2016 questa Amministrazione ha scelto di uscire dalla gestione Equitalia. In questo periodo di transizione abbiamo portato avanti le attività di riscossione dei tributi quasi esclusivamente con le nostre forze, ma è stato subito chiaro che ci sarebbero volute ben altre risorse sia tecnologiche che sulla quantità del personale da impiegare.

È anche bene che tu comprenda a pieno che, in virtù della normativa che nel corso di questi ultimi anni si è radicalmente trasformata, il Comune ha sempre più bisogno del contributo fiscale dei propri cittadini per garantire i servizi. Il cosiddetto federalismo fiscale fa sì che tutti i servizi comunali debbano essere coperti dalle relative entrate e le norme di bilancio armonizzato non consentono più gestioni allegre, come magari accaduto in epoche lontane, o che non tengano conto della differenza tra il gettito presunto e quello reale.

Insomma, le leggi dello Stato ci dicono che dobbiamo fare da soli e che si devono erogare solo servizi proporzionati al gettito dei tributi propri, altrimenti non si può.

Ecco che diventa necessario che tutti facciamo la nostra parte: da questo punto di vista il Comune è partito dal principio che **tutti devono contribuire per quanto gli compete** e che è **fondamentalmente ingiusto che a causa di pochi disonesti, la maggioranza degli Alatresi onesti siano costretti a pagare di più o a rinunciare a servizi che elevano il livello di vita e la percezione della sicurezza delle nostre famiglie.**

Tutto questo non ce lo possiamo più permettere e soprattutto **non vogliamo più permetterlo a nessuno!**

Per dare maggiore efficacia all'azione dell'Ente, specialmente, nell'ambito del recupero delle somme evase, ridando giustizia impositiva e cercando di mantenere lo standard elevato dei nostri servizi, abbiamo scelto la via della concessione del servizio di riscossione ad una società privata.

All'esito di una regolare procedura di gara europea è risultata aggiudicataria della concessione del servizio di riscossione la società **Tre Esse Italia S.r.l.**



COMUNE DI ALATRI

(Provincia di Frosinone)



Al fine di instaurare un rapporto chiaro e trasparente, abbiamo chiesto al concessionario di realizzare per i contribuenti del Comune di Alatri questa guida agli adempimenti tributari.

Siamo sicuri che avrai compreso pienamente l'importanza di tale passaggio e che quanto descritto in questo opuscolo possa esserti di fondamentale aiuto nella conoscenza ancora più dettagliata di alcuni meccanismi, comunque, semmai ne avrai bisogno, ti ricordiamo che gli Uffici Comunali saranno, come sempre, a disposizione per ulteriori se necessari chiarimenti.

Ti auguriamo una buona lettura.

Grazie!

L'Assessore

Massimiliano Fontana

Il Sindaco

Giuseppe Morini



RIFERIMENTI DELLA SOCIETA' CONCESSIONARIA

Come indicato nell'introduzione, il servizio di riscossione, accertamento e recupero coattivo dell'ICP - Imposta Comunale sulla Pubblicità, del DPA - Diritto sulle Pubbliche Affissioni e del COSAP - Canone di Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche, dell'IMU - Imposta Municipale Propria, della TASI - Tassa Servizi Indivisibili e della TARI - Tassa Rifiuti è gestito dalla Società **TRE ESSE ITALIA SRL**.

INDIRIZZO UFFICIO LOCALE: Via del Calasanzio, 62

Tel. 0775/1860410

Fax 0775/1860411

Email: alatri@treesseitalia.it

Orario di apertura al Pubblico:

IMU/TASI/TARI

	ORARIO	
	MATTINA	POMERIGGIO
Lunedì	8.30 – 13.00	14.00 – 18.00
Martedì	8.30 – 13.00	14.00 – 18.00
Mercoledì	8.30 – 13.00	14.00 – 18.00
Giovedì	8.30 – 13.00	14.00 – 18.00
Venerdì	8.30 – 13.00	14.00 – 18.00
Sabato	9.00 – 12.30	-----

ICP/DPA/COSAP

	ORARIO	
	MATTINA	POMERIGGIO
Lunedì	9.00 – 12.00	
Martedì	9.00 – 12.00	15.00 – 18.00
Mercoledì	9.00 – 12.00	
Giovedì	9.00 – 12.00	15.00 – 18.00
Venerdì	9.00 – 12.00	





IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'

La disciplina dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni è racchiusa nel capo I del D.lgs. 15 Novembre 1993, n. 507 (artt. 1-37) che, dando attuazione ai principi ed ai criteri direttivi contenuti nell'art.4, comma 4 della Legge 23 Ottobre 1992, n. 421 recante un'apposita delega al governo per il riordino della finanza territoriale, ha provveduto alla revisione ed alla armonizzazione dei principali tributi locali vigenti disponendo al contempo l'abrogazione, a decorrere dal 1 Gennaio 1994, del D.P.R. 26 Ottobre 1972, n. 639 che per anni ha rappresentato l'unica fondamentale fonte normativa dei tributi in esame.

Una delle più considerevoli novità dell'ondata riformatrice è senza dubbio individuabile nella definizione del presupposto dell'imposta sulla pubblicità, contenuta nell'art. 5 del D.lgs. n.507.

In perfetta aderenza ad uno dei principi della legge di delega è infatti previsto che ciò che fa azionare il meccanismo impositivo è la diffusione dei messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o da tali luoghi percepibili.

Ai fini dell'imposizione si considerano però rilevanti i soli messaggi divulgati nell'esercizio di un'attività economica con lo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi o di migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

Per calcolare l'imposta da far pagare al contribuente è necessario individuare correttamente la tariffa da applicare, ponendo particolare attenzione:

Punto A: alla TIPOLOGIA DEL MEZZO PUBBLICITARIO (insegna di esercizio, avviso al pubblico,...) ed alle sue caratteristiche (luminoso o illuminato, mono, bifacciale o polifacciale);

Punto B: al TEMPO DI ESPOSIZIONE, infatti se la pubblicità dura fino a 3 mesi (comprese le frazioni di mese) è definita temporanea, altrimenti annuale. Pertanto è necessario individuare correttamente il tempo di durata della pubblicità e scegliere la tariffa corrispondente alla pubblicità temporanea o annuale a seconda dei casi;

Punto C: alla SUPERFICIE DEL MEZZO PUBBLICITARIO (ad esempio: fino ad 1 mq o oltre il metro quadrato), in quanto maggiore è la superficie, maggiore è la tariffa dell'imposta. Ciò perché più è ampia la superficie della pubblicità, più importante sarà l'effetto pubblicitario realizzato. Per calcolare la dimensione di un mezzo pubblicitario bisogna applicare gli ARROTONDAMENTI come di seguito specificato;

Punto D: all'UBICAZIONE DEL MEZZO PUBBLICITARIO (per verificare se debba essere applicata la CATEGORIA SPECIALE) ed alla TARIFFA;

Punto E: alle RIDUZIONI;

Punto F: alle ESENZIONI.



Punto A. TIPOLOGIA DEL MEZZO PUBBLICITARIO

ART.12 D.lgs. 507/93

Nelle figure qui sotto sono rappresentati, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, i principali mezzi pubblicitari.

Fig. 1 CAVALLETTO PUBBLICITARIO BIFACCIALE



Fig. 2 LOCANDINA

(deve essere apposta SOLO ALL'INTERNO DEGLI ESERCIZI PUBBLICI).

ATTENZIONE!!!

LE LOCANDINE DEVONO ESSERE SEMPRE TIMBRATE,
CON L'INDICAZIONE DEL GIORNO DI SCADENZA DELLA PUBBLICITA'.



Le locandine sono considerate pubblicità temporanea e come tale, per esporle bisogna eseguire una dichiarazione di inizio pubblicità con apposito modulo. Possono essere esposte da un minimo di un mese ad un massimo di tre mesi.

Per mese s'intende mese di calendario (es. dal 5 Febbraio al 28 Febbraio).

Fig. 3 PUBBLICITA' DI VARIO TIPO

Impianto 1




Impianto 2



Impianto 3**



Impianto 4**





- L'**Impianto 1** indica mezzi pubblicitari luminosi posti su palo (l'illuminazione è costituita da fonti di luce interne ai mezzi pubblicitari (neon o lampade varie) o esterne (es. faretti). Scontano la tariffa luminosa-annuale.
- L'**Impianto 2** indica un cavalletto pubblicitario, che può anche essere dichiarato e liquidato dal contribuente con la tariffa temporanea, ma solo se rimane esposto per un periodo inferiore ai 3 mesi (ad es. in occasione degli sconti), calcolato come sopra riportato;
- L'**Impianto 3** indica insegne pubblicitarie esposte sulla sede del negozio (**);
- L'**Impianto 4** indica una scritta pubblicitaria su vetrine (vetrofanie (**)).

(**) **ATTENZIONE** se i mezzi esposti sulla sede dell'attività riportano la ragione sociale dell'azienda/società devono essere considerati **INSEGNA DI ESERCIZIO**.

Fig. 4 INSEGNA D'ESERCIZIO

sono insegne di esercizio delle attività commerciali, di produzione di beni e di servizi quelle che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono.



INSEGNE DI ESERCIZIO

La legge prevede che per **le insegne di esercizio di superficie complessiva FINO a 5 metri quadrati sono ESENTI dal pagamento dell'imposta o del canone**. Se per individuare la sede di svolgimento di attività economica vengono esposte, ad esempio, due insegne di esercizio, una di superficie di 3 mq, e l'altra di 1 mq, la LORO SUPERFICIE COMPLESSIVA è pari a 4 mq, quindi per entrambe le insegne non è dovuta l'imposta di pubblicità, in quanto non viene superato il limite dimensionale dei 5 mq.

Diverso è invece il caso in cui una delle due insegne abbia, ad es., superficie di 3 mq e l'altra di 4mq; in tale ipotesi, infatti, essendo la superficie complessiva delle due insegne pari a 7 mq – quindi superiore ai 5 mq stabiliti per legge – **NON SARA' ACCORDABILE NESSUNA ESENZIONE**.

Non possono essere definite insegne di esercizio le scritte relative al marchio del prodotto venduto nel caso in cui siano contenute in un distinto mezzo pubblicitario, che viene, cioè, esposto in aggiunta ad un'insegna di esercizio, poiché questa circostanza manifesta chiaramente l'esclusivo intento di pubblicizzare i prodotti in vendita.

Fig. 5 PUBBLICITA' SU TENDE

Le scritte su tenda sono tassate in base alla misura della "balza o mantovana" su cui è riportata la scritta. Se riportano la ragione sociale dell'esercizio commerciale o, come in questo caso (vedi foto), le scritte indicano l'attività svolta, le stesse devono essere intese come insegne di esercizio e pertanto fanno cumulo con le altre insegne;





Fig. 6 VETROFANIA O DECORAZIONE DELLE VETRINE

Il fregio sulla vetrina svolge sia la funzione di promuovere l'attività (sono presenti il nome della ditta e l'attività svolta) che quella di migliorare l'immagine del negozio, si prenderà in considerazione tutta la superficie occupata dalle scritte e dai segni al fine del calcolo della superficie tassabile.



Fig. 7 PUBBLICITA' SU TELI O STRISCIONI

La pubblicità su teli o striscioni è tassabile in base alla dimensione del telo stesso (base per altezza del supporto), indipendentemente dalla superficie occupata dalle scritte.



ATTENZIONE:

Se il telo o lo striscione è posto TRASVERSALMENTE ALLA STRADA O PIAZZA, paga l'imposta di pubblicità secondo la tariffa "striscioni trasversali".



Fig. 8 PUBBLICITA' SU AUTOMEZZI

I veicoli pagano l'imposta in base alla portata (superiore o inferiore ai 30 quintali).

I veicoli sono esenti dal pagamento dell'imposta se i messaggi pubblicitari hanno una superficie inferiore a mezzo metro quadrato su al massimo due facciate e se riportano la ragione sociale, il marchio e l'indirizzo dell'impresa.



Punto B. TEMPO DI ESPOSIZIONE: la durata della pubblicità

La pubblicità, in riferimento alla durata, può essere **ANNUALE** (permanente e per anno solare) o **TEMPORANEA**.



- **TEMPORANEA** è la pubblicità che ha una durata non superiore a tre mesi, comprese le frazioni di mese.

Alcuni esempi potranno chiarire meglio:

Es. 1) il contribuente intende esporre delle locandine per il periodo **15 gennaio – 31 gennaio 2018**.

In questo esempio la durata è di **1 mese (calcolo come mese di calendario)**.

Es. 2) il contribuente espone le locandine **dal 7 Febbraio 2018 al 10 Marzo 2018**. In questo caso la durata è **pari a 2 mesi, perché comprende frazione del mese successivo**.

Infatti le frazioni di mese si contano come un mese intero.

Quindi l'imposta da pagare da tariffario sarà quella indicata come ordinaria opaca temporanea pari a 2 mesi (nella parte sinistra del tariffario per le superfici inferiori ad 1 mq);

Es. 3) il contribuente ci chiede di poter esporre un cartello **dal 7 Marzo 2018** per tutto il tempo utilizzabile perché la pubblicità sia considerata temporanea. Il cartello sarà considerato pubblicità temporanea se resterà esposto solo fino al **31 Maggio 2018**.

Se il cartello restasse esposto fino al 15 giugno 2018 la pubblicità sarebbe da considerare ANNUALE (Permanente) perché superiore a 3 Mesi.

- **PERMANENTE** se la pubblicità ha una durata superiore a tre mesi (comprese le frazioni di mese come sopra spiegato) è ANNUALE o permanente.

La tariffa da applicare sarà, pertanto, quella della pubblicità annuale.

La pubblicità annuale si paga per anno solare.

I mezzi dichiarati con la modalità ANNUALE o permanente restano in carico al contribuente FINO A DISDETTA SCRITTA.

Le disdette per avere effetto devono intervenire entro il 31/01 dell'anno di riferimento (es. entro il 31/01/2018 per non pagare l'imposta riferita all'anno 2018).

Ciò significa che:

- 4 mesi di pubblicità pagano la medesima imposta di 12 mesi;

Punto C. SUPERFICIE DEL MEZZO PUBBLICITARIO E ARROTONDAMENTI

Per applicare correttamente la tariffa dell'imposta di pubblicità deve essere considerata, oltre alla tipologia del mezzo e la durata, anche la SUPERFICIE espressa in metri quadrati.

Per calcolare la superficie si deve far riferimento alla SUPERFICIE DEL MEZZO PUBBLICITARIO a prescindere dal numero di messaggi.

NON SI FA LUOGO ALL'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA PER LE SUPERFICI INFERIORI A TRECENTO CENTIMETRI QUADRATI.

Importante tener presente, inoltre, che le superfici vanno arrotondate nel seguente modo:

- Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato;
- Le superfici oltre il primo metro quadrato si arrotondano al mezzo metro quadrato superiore.

Esempi di arrotondamento:

a) Misure 40x50 cm = 2.000 cmq = superficie 0,20 mq. = 1 metro quadrato tassabile (tariffa FINO ad 1 metro).

b) Misure 6,70x0,65 mt = superficie 4,35 mq = 4,50 mq tassabili (tariffa da 1,50 a 5,0 mq).

La tariffa è espressa al metro quadrato, quindi si moltiplicherà la tariffa indicata nel tariffario per 4,5;

c) Misure 800x75 cm = superficie 6,00 mq = 6,00 metri quadrati tassabili (tariffa da 5,50 a 8,50). La tariffa espressa al metro quadrato si moltiplicherà per 6.



Per il cavalletto di cui alla figura 1, più sopra riportata, la superficie tassabile sarà data dalla misura della base moltiplicata per l'altezza del cavalletto.

Se il mezzo è bifacciale gli arrotondamenti devono essere effettuati per ogni singola faccia (ad esempio un cavalletto bifacciale: base 110 cm x altezza 150 cm = 2 mq per faccia; totale tassabile = 4 mq).

Anche la tariffa da applicare deve essere riferita alla singola faccia e poi moltiplicata per i mq.

Punto D. L'UBICAZIONE e LA TARIFFA

Il tariffario, allegato alla presente guida, riporta le TARIFFE VIGENTI, ad oggi e deliberate dal Comune, da applicare ai messaggi pubblicitari diffusi nell'ambito del territorio comunale.

Nel tariffario, le tariffe da applicare sono già state sviluppate, tenendo conto di eventuali aumenti deliberati dal Comune e previsti dalla normativa vigente.

Per la pubblicità ordinaria (art.12 D.Lgs. 507/93) effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo per il quale non è prevista una diversa disciplina, la tariffa riportata sul tariffario è riferita al metro quadrato di superficie e per anno solare quando dura oltre i tre mesi.

Per altre forme di pubblicità, ad esempio la distribuzione di volantini, la tariffa è riferita a persona e ad un giorno. Ciò significa che se i volantini sono distribuiti da 3 persone e per 2 giorni la tariffa andrà moltiplicata per il numero di persone e per i giorni.

TARIFFARIO IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' - Annualità 2018 **(Deliberazione del Consiglio Comunale n. 006 del 28 marzo 2018)**

1- Pubblicità Ordinaria (art. 12 del D.Lgs. 507/93)

SUPERFICIE	ANNUALE	
	OPACA	LUMINOSA
Da Mq 1 a 5,5	€ 13,43	€ 26,86
Da Mq 5,5 a 8,5	€ 20,14	€ 33,57
Oltre Mq 8,5	€ 26,86	€ 40,29

2- Pubblicità effettuata con veicoli in genere (art. 13.1 del D.Lgs. 507/93)

Vetture autofiltranviarie, battelli, barche e simili di uso pubblico e privato, in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati per mq.

SUPERFICIE	ANNUALE
	OPACA
Da Mq 1 a 5,5	€ 13,43
Da Mq 5,5 a 8,5	€ 20,14
Oltre Mq 8,5	€ 26,86

3- Pubblicità effettuata con veicoli di proprietà dell'impresa (art. 13.3 del D.Lgs. 507/93)

TIPO AUTOMEZZO	INFERIORE A 3000 Kg	SUPERIORE A 3000 Kg
Autoveicoli	€ 49,58	€ 74,37
Autoveicoli con rimorchio	€ 99,16	€ 148,74
Motoveicoli e altri mezzi non ricompresi nelle categorie precedenti	€ 24,79	



4- Pubblicità effettuata con pannelli luminosi

- a) Per conto altrui (per mq di superficie) art. 14.1.2 del D.Lgs. 507/93

ANNUALE
€ 41,32

5- Pubblicità Varia

- a) CON STRISCIONI (art. 15.1 del D.Lgs. 507/93)

	PERIODO DI 15 GG O FRAZIONE
CAT. NORMALE	€ 13,43

- b) CON AEROMOBILI O PALLONI FRENATI (art. 15.2.3 del D.Lgs. 507/93)

AEROMOBILI
Per giorno o frazioni
€ 61,97

PALLONI FRENATI
Per giorno o frazioni
€ 30,99

- c) MEDIANTE DISTRIBUZIONE VOLANTINI E ALTRO MATERIALE CON PERSONE CIRCOLANTI CON CARTELLI O ALTRI MEZZI (art. 15.4 del D.Lgs. 507/93)

PER CIASCUNA PERSONA
Per giorno o frazioni
€ 2,58

- d) SONORA A MEZZO APPARECCHI AMPLIFICATORI E SIMILI (art. 15.5 del D.Lgs. 507/93)

PER CIASCUN PUNTO FISSO E PER CIASCUN GIORNO O FRAZIONE
€ 7,75

Punto E. LE RIDUZIONI

La riduzione è pari al 50% della tariffa dell'imposta di pubblicità solo nei seguenti casi:

- Per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- Per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- Per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti (ad. Esempio giostre e circhi) e di beneficenza.

Si faccia attenzione al fatto che in presenza di messaggi pubblicitari di sponsorizzazione la riduzione, salvo nel caso in cui sia stato rilasciato il patrocinio del Comune, non può essere concessa.



Esempio: la pro loco pubblicizza con locandine una manifestazione con stand gastronomico.

In questo caso ha diritto alla riduzione.

Se però nelle locandine viene indicato il nome di una Banca o più Banche, ovvero altri soggetti che sponsorizzano l'iniziativa, la riduzione non può essere concessa e quindi la pro loco dovrà pagare per intero.

La riduzione si applica anche in presenza del patrocinio del Comune, a prescindere dagli sponsor.

Il patrocinio deve essere indicato nella locandina ovvero nel mezzo pubblicitario.

Il patrocinio del Comune ha valenza solo per la pubblicità effettuata nel territorio comunale (ad esempio il Patrocinio del Comune di Alatri farà ottenere la riduzione per le locandine esposte nel territorio del Comune di Alatri, non invece per quelle esposte nei comuni limitrofi).

Non si possono applicare riduzioni fuori dei casi sopra indicati.

Punto F. LE ESENZIONI

Ogni esenzione deve essere valutata attentamente.

Non si possono concedere esenzioni se non nei casi espressamente indicati dal legislatore.

Non è possibile interpretare in modo estensivo le disposizioni che prevedono esenzioni, le norme si applicano alla lettera.

Di seguito si riporta il testo integrale dell'art. 17 del D.Lgs. 507/1993.

Sono esenti dall'imposta:

- a) La pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- b) Gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
- c) La pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
- d) La pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
(segue)
- e) La pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengono informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
- f) La pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi, ad eccezione dei battelli di cui all'art.13;
- g) La pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
- h) Le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- i) Le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.



((i-bis)) la pubblicità effettuata mediante proiezioni all'interno delle sale cinematografiche in quanto e laddove percepibile esclusivamente dai possessori dei titoli d'ingresso.

1-bis. "L'imposta non è dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati".

RELATIVAMENTE ALL'APPLICAZIONE DELLE ESENZIONI, EVENTUALI DUBBI DOVRANNO ESSERE CHIARITI RIVOLGENDOSI DIRETTAMENTE ALLA SEDE DELLA CONCESSIONARIA DEL SERVIZIO

QUANDO SI APPLICA L'IMPOSTA DI PUBBLICITA' – L'AUTORIZZAZIONE COMUNALE

L'imposta sulla pubblicità si applica quando, nell'ambito dell'esercizio di un'attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, o per migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato, sono diffusi messaggi pubblicitari attraverso forme visive o acustiche (diverse dalle pubbliche affissioni) in luoghi pubblici, aperti al pubblico o da tali luoghi percepibile.

Schematizzando, i presupposti per applicare l'imposta sono:

- Diffusione di messaggi pubblicitari nell'ambito dell'esercizio di un'attività economica (es. negozio che vende mobili che si pubblicizza con un cartello stradale, o una insegna di esercizio posta sulla sede, o un cartello luminoso recante il nome del prodotto venduto, etc.);
- Messaggi pubblicitari visivi (cartello pubblicitario) o acustici (amplificatore) posti sopra un veicolo che gira per le strade cittadine pubblicizzando un prodotto o un servizio;
- I messaggi pubblicitari devono essere diffusi in luoghi pubblici (lungo le strade, le piazze i corsi pedonali), o aperti al pubblico (es. centro commerciale, una piscina, una palestra, un teatro), o essere percepiti da tali luoghi (es. scritta pubblicitaria all'interno del negozio ben visibile dall'esterno).

PER EFFETTUARE LA PUBBLICITA' IL CITTADINO DEVE PRIMA OTTENERE L'AUTORIZZAZIONE DA PARTE DEGLI UFFICI COMUNALI COMPETENTI (ufficio tecnico, edilizia privata).

Sono i regolamenti comunali a stabilire quali forme pubblicitarie debbano essere necessariamente autorizzate e con quali forme.

Il pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità non sana la mancata autorizzazione.

I mezzi pubblicitari installati senza la prescritta autorizzazione, ovvero in difformità dalla stessa, sono considerati abusivi e possono essere sanzionati dai competenti uffici comunali.

CHI DEVE PAGARE L'IMPOSTA DI PUBBLICITA'

Il soggetto obbligato a pagare l'imposta di pubblicità è colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo pubblicitario, cioè colui che ne ha la materiale o giuridica disponibilità.

Per esempio se un contribuente consegna per la timbratura delle locandine, egli è soggetto passivo, cioè è tenuto al pagamento.

La legge prevede che oltre al titolare del mezzo pubblicitario, è obbligato solidale al pagamento anche colui che produce o vende la merce o il servizio pubblicizzato (il soggetto reclamizzato).

Esemplificando, si supponga che qualcuno di notte installi un cartello pubblicitario abusivo lungo una strada, ovvero attacchi su alcune porzioni di un muro del centro storico delle locandine o dei manifesti veri e propri. Chi è il soggetto tenuto a pagare in via principale?

Colui che dispone del mezzo pubblicitario (chi ha installato il cartello, ovvero chi ha attaccato le locandine o affisso il manifesto), che però nel nostro caso è sconosciuto.

Tuttavia se nel cartello, nella locandina ovvero nel manifesto sono contenuti dei messaggi pubblicitari, obbligato al pagamento sarà la ditta che produce, vende o fornisce il prodotto la merce o il servizio pubblicizzato abusivamente.



LA DICHIARAZIONE ED IL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA DI PUBBLICITA'

La dichiarazione deve essere presentata prima di iniziare la pubblicità.

Alla dichiarazione deve essere allegata l'attestazione dell'avvenuto pagamento, pertanto, prima di iniziare ogni forma di pubblicità il contribuente deve:

1. Ottenere dagli uffici comunali competenti la prescritta autorizzazione, ove prevista dal regolamento comunale;
2. Presentare la dichiarazione di inizio pubblicità;
3. Effettuare il pagamento al momento della presentazione della dichiarazione.

Per la pubblicità temporanea l'imposta deve essere corrisposta in un'unica soluzione, per la pubblicità permanente, invece, l'imposta può essere corrisposta in rate trimestrali anticipate, solo qualora l'importo da pagare sia superiore a € 1.549,37.

Il pagamento deve essere effettuato esclusivamente attraverso i mezzi indicati dalla concessionaria del servizio.

Il modello di dichiarazione, in allegato alla presente guida, deve essere disponibile ai contribuenti.

Una copia della dichiarazione può essere scaricata direttamente dal sito www.treesseitalia.it.

La dichiarazione relativa alla pubblicità permanente ha effetto anche per gli anni successivi, purché non si verifichino delle variazioni dei mezzi dichiarati tali da determinare una diversa imposta da pagare.

Ciò significa che non è necessario che il contribuente presenti ogni anno la dichiarazione se continua ad avere il medesimo mezzo pubblicitario. La pubblicità dichiarata si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta effettuato entro il 31 Gennaio di ciascun anno, a meno che il contribuente presenti una denuncia di cessazione del mezzo pubblicitario sempre entro il 31 Gennaio dell'anno di riferimento.

E' importante che il contribuente nella compilazione del modello di dichiarazione, verifichi che siano indicati chiaramente e in modo esatto:

1. I dati del SOGGETTO: nome, cognome, codice fiscale o partita IVA (se il contribuente è una ditta, il timbro ben leggibile, normalmente contiene tutti i dati identificativi della ditta). E' importante controllare che i dati siano scritti e leggibili. In caso contrario si devono chiedere al contribuente che presenta la dichiarazione;
2. I dati della PUBBLICITA': descrizione del tipo di mezzo, delle misure, della durata e dell'ubicazione;
3. I dati del PAGAMENTO: Gli estremi dell'attestazione di pagamento devono essere precisamente riportati nella dichiarazione, ed in particolare: l'importo pagato; la data di pagamento, il numero del versamento (VCY). Tutti i dati si leggono dal timbro postale impresso nella ricevuta di pagamento;
4. La FIRMA del dichiarante.

La dichiarazione dell'imposta di pubblicità (es. locandine) deve essere fatta sul modello di dichiarazione proprio dell'imposta, mentre la commissione per le pubbliche affissioni deve essere redatta sul modello specifico per le affissioni. Non si accetta un'unica dichiarazione per l'imposta (locandine) e per le affissioni di manifesti.



DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

A fronte dell'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni, viene richiesto al contribuente il pagamento di un diritto.

Materialmente l'affissione consiste nell'attaccare dei manifesti di vario formato in apposite strutture di supporto (plance, standardi...) ben definite dal piano delle pubbliche affissioni approvato dal Comune.

Poiché gli spazi fisici per le affissioni sono predefiniti, talvolta, può accadere che più contribuenti richiedano i medesimi spazi nello stesso arco temporale.

Da ciò discende che la legge ha previsto una serie di norme che servono a dirimere eventuali sovrapposizioni di richieste.

Per chiedere l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni, il contribuente deve presentare una commissione, cioè una richiesta di affissioni corredata dal pagamento del relativo diritto. La richiesta si perfeziona e diventa vincolante solo quando è corredata dal pagamento.

In assenza del pagamento non si devono effettuare pubbliche affissioni. I manifesti restano esposti per un periodo di tempo determinato dal richiedente che in corrispondenza del tempo di durata dell'affissione pagherà il diritto. Maggiore è il tempo di affissione richiesto, maggiore sarà il diritto che dovrà essere anticipatamente pagato. Decorso il termine di scadenza, il manifesto può essere rimosso, ovvero, sopra di esso potranno essere affissi altri manifesti. Le pubbliche affissioni consistono, quindi, in un servizio pubblico svolto attraverso le seguenti fasi:

➤ **Richiesta di disponibilità degli spazi e prenotazione**

Deve essere predisposto un elenco con gli spazi destinati alle pubbliche affissioni, con l'indicazione della categoria istituzionale o commerciale.

Quando un contribuente chiede telefonicamente la disponibilità degli spazi richiesti, non significa che ha conseguito il diritto a richiedere il servizio delle pubbliche affissioni. Il diritto ad avere il servizio e quindi a vedere affissi i manifesti si consegue solo con la trasmissione della commissione con l'allegato pagamento.

IN MANCANZA DI PAGAMENTO NON SI PERFEZIONA LA COMMISSIONE E QUINDI IL RICHIEDENTE NON HA DIRITTO AL SERVIZIO.

La prenotazione senza pagamento non attribuisce il diritto ad ottenere il servizio. Se un altro contribuente presenta la commissione con il pagamento dei diritti ottiene il servizio anche a discapito di eventuali prenotazioni telefoniche.

➤ **Ricevimento della commissione con la ricevuta di pagamento**

La commissione deve essere completa di tutti i dati del richiedente l'affissione che è tenuto al pagamento in via principale e di colui nell'interesse del quale il servizio è richiesto.

Devono essere esattamente riportati gli estremi del pagamento: la DATA DI PAGAMENTO; L'IMPORTO PAGATO; il NUMERO DEL VERSAMENTO (VCY). Tutti i dati sono riportati sul timbro postale stampato nella ricevuta di pagamento. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro 10 giorni dalla richiesta di affissione. Le eventuali somme versate vanno restituite (i rimborsi devono essere comunicati e vengono gestiti direttamente dalla sede centrale).

Il committente potrebbe annullare la commissione prima che i manifesti siano affissi, tuttavia perde il 50% del diritto già pagato che non gli verrà rimborsato.

➤ **Registrazione della commissione nel registro delle affissioni**

Le commissioni saranno registrate in ordine cronologico nell'apposito registro. Vale a dire che, chi per primo consegna (ovvero invia a mezzo fax) la commissione con il relativo pagamento avrà diritto alle affissioni negli spazi disponibili. Si deve tener conto che:

- Le affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza che risulta dal ricevimento della commissioni (ordine di precedenza che deve risultare dal registro delle affissioni tenuto per l'appunto in ordine



cronologico, cioè che, chi per primo presenta la commissione con il pagamento allegato deve essere preferito al secondo e il secondo al terzo e così via...);

- Il ritardo nell'inizio delle affissioni è giustificato solo per avverse condizioni atmosferiche. In ogni caso se il ritardo nell'effettuare le affissioni supera i 10 giorni dalla data richiesta deve esserne data comunicazione scritta al committente.

➤ **La timbratura dei manifesti**

La durata delle affissioni deve risultare dal timbro apposto sul manifesto, che riporterà quindi la data di scadenza. In mancanza del timbro l'affissione è abusiva.

➤ **La nota posizioni**

Gli attacchini, quando richiesto, devono consegnare la nota posizioni che consiste in una dichiarazione sottoscritta dall'affissatore stesso, contenente le informazioni precise e dettagliate degli spazi sui quali sono stati affissi i manifesti. Il committente cioè colui che richiede il servizio ha diritto di ottenere, se richiesta prima dell'affissione, la nota posizioni per verificare dove sono stati affissi i manifesti consegnati per l'affissione.

TARIFE DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Il diritto sulle pubbliche affissioni, come già esposto più sopra, si calcola in base ai seguenti elementi:

- Il formato dei manifesti da affiggere (come ad esempio i 70x100);
- Il numero dei fogli da affiggere;
- La durata dell'affissione, ossia il tempo che il manifesto resta esposto al pubblico;
- La natura della commissione.

Per quanto riguarda il formato dei manifesti si deve prestare attenzione perché i manifesti possono essere di vari formati del tipo di quelli indicati nel tariffario. La trasformazione dei formati in fogli è necessaria perché il diritto è stabilito per ciascun foglio di dimensioni 70x100 e per periodi di 10 giorni e successivi 5 giorni o frazioni.

FORMATO/FOGLI	FORMATO/FOGLI	FORMATO/FOGLI	FORMATO/FOGLI	FORMATO/FOGLI
70 x 100 = 1 foglio	100 x 140 = 2 fogli	140 x 200 = 4 fogli	200 x 140 = 4 fogli	600 x 300 = 24 fogli

Si ricorda che se la commissione è inferiore a 50 fogli (formato 70x100) il diritto è maggiorato del 50%.

TARIFE BASE PER CIASCUN FOGLIO 70 x 100 CM:	
Per i primi 10 gg	€ 1,14
Per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione	€ 0,34

MAGGIORAZIONI:

Per commissioni inferiori a 50 fogli (art. 19.3)	50 %
Per formati da 8 a 12 fogli (art. 19.4)	50 %
Per formati oltre i 12 fogli (art. 19.5)	100 %
Per affissioni in spazi prefissati	100 %

DIRITTI DI URGENZA: € 25,82 (Art. 22.9 del D.lgs. 507/93)



La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:

- a) Per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'art.21 del D.lgs. 507/93;
- b) Per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- c) Per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali, e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- d) Per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
- e) Per gli annunci mortuari.

Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:

- a) I manifesti riguardanti le attività istituzionali del comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
- b) I manifesti della autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
- c) I manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
- d) I manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
- e) I manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
- f) Ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- g) I manifesti concernenti corso scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

RELATIVAMENTE ALL'APPLICAZIONE DELLE ESENZIONI, EVENTUALI DUBBI DOVRANNO ESSERE CHIARITI RIVOLGENDOSI DIRETTAMENTE ALLA CONCESSIONARIA DEL SERVIZIO

MODALITA' PER IL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'

Il pagamento dell'Imposta dovuta potrà essere effettuato:

- Mediante **Bollettino Postale** su CCP n. 1040751529 intestato a: Comune di Alatri – ICP COSAP
- Mediante **Bonifico Bancario** al seguente Codice IBAN: IT31P0760114800001040751529
Intestato a: Comune di Alatri – ICP COSAP



CANONE OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

SOGGETTI PASSIVI E OGGETTO DEL TRIBUTO

Il COSAP si paga ogni qualvolta un soggetto occupa un'area appartenente al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune. Costituisce un autonomo presupposto di imposizione l'occupazione degli spazi soprastanti e sottostanti il suolo comunale, con espressa esclusione delle occupazioni realizzate tramite balconi, bow windows e altri infissi. È tenuto al pagamento del Canone anche colui che occupa materialmente l'area, senza provvedimento di autorizzazione (in tal caso, essendo l'occupazione abusiva, dovrà corrispondere oltre al Canone anche le sanzioni conseguenti). Sono soggette alla COSAP sia le occupazioni di spazi sovrastanti e/o sottostanti il suolo pubblico stesso e sia le occupazioni realizzate su aree private sulle quali si sia però costituita una servitù di pubblico passaggio. L'occupazione è permanente se di carattere stabile e ha durata non inferiore all'anno oppure temporanea se di durata inferiore all'anno. Il Canone è graduato a seconda dell'importanza dell'area pubblica in cui è effettuata l'occupazione. A tal fine il territorio comunale è stato suddiviso in due zone a ciascuna delle quali corrisponde una tariffa. In ogni caso il Canone è commisurato alla superficie effettivamente occupata espressa in metri quadrati o lineari con arrotondamento all'unità superiore delle unità decimali.

TIPOLOGIA DELLE OCCUPAZIONI SOGGETTE A COSAP

Le occupazioni di aree pubbliche devono essere suddivise in:

- 1) **PERMANENTI**, quando hanno durata non inferiore all'anno e sono effettuate a seguito di rilascio di atto concessorio o autorizzativo (es. chioschi etc.).
- 2) **TEMPORANEE**, quando hanno durata inferiore all'anno (es. ambulanti etc.)

DENUNCIA

I soggetti che hanno ottenuto la concessione all'occupazione del suolo pubblico devono presentare apposita denuncia che va compilata sugli appositi moduli predisposti dall'ufficio e deve contenere tutti gli elementi per identificare il contribuente, il tipo di occupazione e il Canone dovuto. La denuncia è valida anche per gli anni successivi, purché non si verifichino variazioni che incidano sull'ammontare del Canone dovuto. L'obbligo di presentare la denuncia non esiste per gli anni successivi, a condizione che non siano variate le caratteristiche dell'occupazione.

CALCOLO DEL CANONE

Il Canone si determina in base all'effettiva occupazione del suolo espressa in metri quadrati o lineari, con arrotondamento all'unità superiore della cifra che contiene i decimali, a cui si applica la relativa tariffa prevista dal regolamento comunale.

OCCUPAZIONE TEMPORANEA ATTIVITA' COMMERCIALI E PUBBLICI SERVIZI

Le occupazioni temporanee di suolo pubblico che nel periodo 01 giugno-15 settembre sono soggette ad una riduzione del 50% del Canone da versare (art. 21 lettera C punto 2 del Regolamento per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche), sono le seguenti:

- Pubblici esercizi;
- Attività commerciali, limitatamente alla esposizione di prodotti di artigianato artistico;
- Attività di vendita di prodotti tipici locali.

PASSI CARRABILI

Si considerano passi carrabili quelle modificazioni praticate ai marciapiedi o alla pavimentazione stradale, oppure alle aree private gravate da servitù di pubblico passaggio, onde permettere o facilitare l'accesso con veicoli alla proprietà privata.



Esso può essere identificato anche da quei manufatti, costruiti generalmente da listoni di pietra o altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi.

Nel caso in cui non esista marciapiede e l'accesso avviene a raso rispetto al filo stradale, senza opere visibili che denotino occupazione di superficie, è consentito, in conformità e con le procedure e modalità previste dal comma 8, articolo 44 del D.Lgs 507/93, evitare la sosta da parte di terzi sull'area antistante gli accessi medesimi per la superficie massima di mq 10, da calcolarsi ipotizzando una profondità di occupazione di un metro, tra la carreggiata stradale ed il perimetro del fabbricato, senza alcuna opera né esercizio di alcuna attività.

MERCATO SETTIMANALE

Per i mercati settimanali, il cui svolgimento è regolato da apposito regolamento, la superficie computabile ai fini del canone è quella risultante dall'atto di autorizzazione rilasciato annualmente ai singoli operatori commerciali. Per le occupazioni effettuate dai singoli operatori commerciali, privi di assegnazione di posteggio nel mercato settimanale, nelle fiere o festività, il canone è calcolato per le ore di effettiva occupazione in base alla superficie in metri quadrati effettivamente occupata, secondo le fasce prestabilite di seguito riportate:

1. da mq 1 a mq 5 = Canone € 2,59
2. da mq 6 a mq 10 = Canone € 5,17
3. da mq 11 a mq 20 = Canone € 10,34
4. da mq 21 a mq 30 = Canone € 12,93
5. da mq 31 ed oltre = Canone € 15,52

PAGAMENTO

Negli stessi termini previsti per la presentazione della denuncia deve essere effettuato il versamento del Canone dovuta per l'intero anno di rilascio della concessione; il relativo attestato di pagamento deve essere allegato alla denuncia. Il Canone dev'essere corrisposta per ciascuna annualità, entro il 31 gennaio, in unica soluzione ovvero in quattro rate trimestrali (scadenti rispettivamente il 31 gennaio, il 31 marzo, il 30 giugno, il 30 settembre) se l'importo dovuto per l'intero anno supera 258,23 euro.

TARIFFARIO CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE **(Deliberazione del Consiglio Comunale n. 006 del 28 marzo 2018)**

OCCUPAZIONE PERMANENTE		
Occupazioni del suolo (art. 44, comma 1, lettera a, D.Lgs. n. 507/1993)	€ 33,05	Tariffa annua a metro quadrato
Passi Carrabili (art. 44, comma 3, lettera a, D.Lgs. n. 507/1993)	€ 77,47	Tariffa annua per 10 mq
	€ 16,53	Per ogni mq aggiuntivo
OCCUPAZIONE TEMPORANEA		
Occupazioni del suolo (art. 45, comma 2, lettera a, D.Lgs. n. 507/1993)	€ 3,10	Tariffa per giorni per ore

Occupazioni del soprassuolo e sottosuolo stradale con condutture cavi, impianti in genere o con qualsiasi altro manufatto realizzato da aziende di erogazione dei pubblici servizi e da aziende esercenti attività strumentali ai servizi medesimi:

- Per le occupazioni del territorio comunale il COSAP è commisurato al numero complessivo delle relative utenze. Il numero delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente;
- L'ammontare complessivo del Canone non può essere inferiore a € 516,46.



COMUNE DI ALATRI

(Provincia di Frosinone)



MODALITA' PER IL PAGAMENTO DEL CANONE SULLE OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Il pagamento del Canone dovuto potrà essere effettuato:

- Mediante Bollettino Postale su CCP n. 1040751529 intestato a: Comune di Alatri – ICP COSAP
- Mediante Bonifico Bancario al seguente Codice IBAN: IT31P0760114800001040751529
- Intestato a: Comune di Alatri – ICP COSAP



IMPOSTA UNICA COMUNALE

Informativa sulle modalità di calcolo e pagamento della I.U.C.

Gent.li Sig.ri,

l'art. 1, commi 639 e seguenti, della Legge 147 del 27/12/2013 (Legge di Stabilità per l'anno 2014) ha istituito l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale "IUC".

Il Comune di Alatri, a seguito dell'istituzione della nuova imposta "IUC" Vi trasmette di seguito le informazioni utili per il calcolo delle imposte e la compilazione dei modelli di pagamento.

La IUC è composta dai seguenti tributi:

- **IMU - Imposta Municipale Propria**, di natura patrimoniale dovuta dal possessore di immobili;
- **TASI - Tributo sui Servizi Indivisibili** destinato a finanziare il costo dei servizi comunali rivolti alla collettività ed è a carico sia del proprietario dell'immobile che dell'affittuario;
- **TARI - Tassa sui Rifiuti** destinata a finanziare il 100% dei costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico del detentore o del possessore dell'immobile.

IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

Il presupposto dell'IMU è il possesso di immobili, siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati, escluse le abitazioni principali e relative pertinenze, ad eccezione delle abitazioni classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9 (case di lusso) e relative pertinenze. Per quanto riguarda gli altri fabbricati, le aree edificabili e i terreni agricoli, restano valide le definizioni fornite per l'Imposta Comunale sugli Immobili in vigore negli anni precedenti.

CHI DEVE PAGARE

L'IMU deve essere pagata da tutti i **proprietari di fabbricati, aree edificabili e terreni agricoli, dai titolari di diritti reali di godimento** (usufrutto, uso, abitazione, superficie, enfiteusi, ecc.), dagli **utilizzatori con contratti di leasing finanziario** e dai **cessionari di beni demaniali**.

Sono soggetti passivi dell'IMU:

- il proprietario dell'immobile;
- l'usufruttuario;
- il titolare del diritto d'uso;
- il titolare del diritto di abitazione;
- il titolare del diritto di enfiteusi;
- il titolare del diritto di superficie;
- il locatario di bene in leasing;
- il concessionario di beni demaniali.

Nel caso di locazione finanziaria, si ricorda che, ai fini IMU, l'art. 9, D.lgs. n. 23/2011, richiamato dal D.L. n.201/2011, stabilisce che è soggetto passivo dell'IMU il locatario. Tale soggettività, inoltre, riguarda gli immobili da costruire e quelli costruiti e decorre dalla data di stipula del contratto e per tutta la durata dello stesso.

ESENZIONI PER L'ANNO 2018

Sono esenti dall'imposta municipale propria:

- a) le abitazioni principali e le pertinenze della stessa, come identificate dall'art. 13, comma 2, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze;
- b) gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
- c) i fabbricati classificati nelle categorie catastali da E/1 ad E/9;
- d) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'art.5/bis DPR 29 settembre 1973 n.601 e s.m.i.;
- e) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purchè compatibile con le disposizioni degli



- articoli 8 e 19 della Costituzione, e loro pertinenze;
- f) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13,14,15 e 16 del Trattato Lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con Legge 27 maggio 1929 n.810;
 - g) i fabbricati appartenenti agli stati esteri e dalle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
 - h) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, Lettera c) DPR 22 dicembre 1986 n.917 (TUIR), destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, Lettera a) Legge 20 maggio 1985 n.222, a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'Ente non commerciale utilizzatore;
 - i) i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 Legge 27 dicembre 1977 n.984, in base all'elenco riportato nella Circolare del Ministero delle Finanze del 14 giugno 1993 n.9;
 - j) i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3 bis D.L. 557/1993, convertito in L.133/1994 e s.m.i., in quanto il Comune di Alatri risulta classificato comune montano nell'elenco dei Comuni Italiani predisposto dall'ISTAT; costituisce presupposto per l'individuazione dei fabbricati strumentali all'attività agricola l'annotazione dei requisiti di ruralità da parte dell'Ufficio del territorio;
 - k) ai sensi dell'art. 91bis D.L. 1/2012 convertito il L. 27/2012, dal 1° Gennaio 2013, nell'ipotesi in cui l'unità immobiliare dovesse presentare un'utilizzazione mista, l'esenzione troverà applicazione solo relativamente a quella frazione di unità ove si svolge attività di natura non commerciale;
 - l) L'abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
 - m) i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
 - n) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
 - o) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
 - p) a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

L'esenzione spetta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte.

CALCOLARE LA BASE IMPONIBILE

L'imposta dovuta deve essere calcolata sulla base imponibile che è determinata come segue:

Fabbricati:

Per i fabbricati iscritti in catasto la rendita catastale, vigente al 1° gennaio 2018, è rivalutata del **5%** e moltiplicata per un coefficiente pari a:



COMUNE DI ALATRI

(Provincia di Frosinone)



Classificazione Catastale (Categoria)	Coefficiente
Categoria A (escluso A/10) - C/2, C/6, C/7	160
Categoria A/10 - Uffici e Studi privati	80
Fabbricati Gruppo B	140
Categoria C/3, C/4, C/5	140
Categoria C/1 - Negozi e Botteghe	55
Categoria Gruppo D (escluso D5)	65
Categoria D5 - Banche e Assicurazioni	80

Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale "D", non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, la base imponibile è il valore risultante dalle scritture contabili, aggiornato con i coefficienti di cui al Decreto del Ministero delle Finanze (art. 5, comma 3 del D.lgs. n. 504/1992).

La base imponibile è ridotta del 50 %:

- Per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- Per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni, la norma prevede che l'inagibilità o l'inabitabilità sia accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente;

Aree fabbricabili:

L'IMU è dovuta anche sulle aree fabbricabili di cui all'art. 5, comma 5, del D.Lgs. n. 504/1992. La base imponibile è il valore venale in comune commercio (valore di mercato) al 1° gennaio dell'anno di imposizione. Per quanto concerne i terreni già edificati i contribuenti sono tenuti al pagamento dell'imposta anche sul valore degli eventuali residui di cubatura derivanti dai nuovi indici di edificabilità previsti dagli strumenti urbanistici vigenti.

Terreni agricoli:

Si precisa che, per i Terreni agricoli dei comuni ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art.15 della Legge 27 dicembre 1977, n. 984, della circolare n. 3 del 18 maggio 2012 del Ministero dell'Economia e delle Finanze e dell'art. 4, comma 5-bis del D.L. n. 16 del 2012, fino all'emanazione di apposito decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'Economia e delle Finanze che individui i Comuni esenti, l'esenzione si rende applicabile per quei terreni inclusi nell'elenco allegato alla Circolare n. 9 del 14 giugno 1993, comprendente l'intero territorio del Comune di Alatri.

NOTA BENE: E' corso di definizione da parte del Governo, il nuovo elenco degli enti considerati montani o collinari, motivo per il quale per il pagamento del saldo è necessario verificare se la situazione per il Comune di Alatri è rimasta invariata.

CALCOLARE L'IMPOSTA

Ottenuta la base imponibile, è necessario applicare alla stessa le aliquote deliberate dal Comune ogni anno. Per l'anno 2018 sono le seguenti:



ALIQUOTE IMU 2018

Tipologia degli immobili	Aliquota Comune ‰	Aliquota Stato ‰
Abitazione principale (categoria catastale A01,A08 e A09 e pertinenze C02, C06 e C07)	3,50 ‰	0,00 ‰
Altri Immobili ed aree edificabili	8,10 ‰	0,00 ‰
Immobili del gruppo catastale "D" immobili produttivi, con esclusione della categoria D/10 "immobili produttivi e strumentali agricoli" <u>esenti dal 1 gennaio 2014</u>)	0,50 ‰	7,6 ‰

L'IMU è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protrato il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protrato per almeno 15 giorni è computato per intero.

Esempio di calcolo:

Abitazione di categoria A/3 posseduta al 50%, per 12 mesi con una rendita catastale di €. 750,00:

Base imponibile = rendita + rivalutazione x coefficiente = €. 750,00 + 5% x 160 = **€. 126.000,00**

Calcolo dell'acconto

IMU = base imponibile x aliquota / mille = €. 126.000,00 X 8,10 / 1.000 = **€. 1.020,60**

IMU quota di possesso = IMU x % possesso / 100 = 1.020,60 x 50 / 100 = **€. 510,30**

IMU mesi di possesso = IMU quota di possesso / mesi intero anno X mesi di possesso = €. 667,80 / 12 X 12 = **€. 510,30**

IMU dovuta in acconto = IMU mesi di possesso X 50 / 100 = **€. 255,15**

IMU dovuta in acconto arrotondata = **€. 255,00**

Calcolo del saldo

IMU = base imponibile x aliquota / mille = €. 126.000,00 X 8,1 / 1.000 = **€. 1.020,60**

IMU quota di possesso = IMU X % possesso / 100 = 1.020,60 X 50 / 100 = **€. 510,30**

IMU mesi di possesso = IMU quota di possesso / mesi intero anno X mesi di possesso = €. 510,30 / 12 X 12 = **€. 510,30**

IMU dovuta a saldo = IMU mesi di possesso (saldo) – IMU versata in acconto = €. 510,30 – €. 255,15 = **€. 255,15**

IMU dovuta a saldo arrotondamento = **€. 255,00**

QUANDO PAGARE

RATA in Acconto o Unica Soluzione - Entro il 16 Giugno di ogni anno

Entro questa data si deve versare la 1^a rata pari al 50% dell'Imposta dovuta oppure è facoltà del contribuente versare l'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno;

RATA (Saldo) - Entro il 16 Dicembre di ogni anno

Entro questa data si deve versare la 2^a Rata, ovvero il saldo dell'Imposta dovuta, calcolata a conguaglio sull'intero anno, e determinata in base alle aliquote deliberate.

COME PAGARE

Il versamento dell'IMU dovrà essere effettuato utilizzando i Codici Tributo e il Codice Comune di seguito riportati, mediante il modello F24:



COMUNE DI ALATRI

(Provincia di Frosinone)



Il Codice Ente per il Comune di Alatri da utilizzare sugli appositi modelli per il versamento è **A123**.

Codici Tributo da utilizzare sul Modello F24 (Agenzia delle Entrate, Risoluzione n. 35/E del 12/4/2013 integrata dalla n. 33/E del 21/05/2013)

Tipologia immobili	Codice IMU quota Comune	Codice IMU quota Stato
Abitazione Principale	3912	-----
Aree fabbricabili	3916	-----
Altri fabbricati	3918	-----
Gruppo catastale "D"	3930	3925

Per quanto riguarda la compilazione dell'F24 per il pagamento dell' IMU, la sezione da utilizzare è la seguente: "SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI", le somme devono essere indicate esclusivamente nella colonna "**Importi a debito versati**" con le seguenti indicazioni:

- **Codice catastale:** il codice catastale del Comune nel cui territorio sono situati gli immobili, dovrà essere indicato nello spazio "Codice ente/codice comune". Il codice Ente per il Comune di Alatri da utilizzare sugli appositi modelli per il versamento è **A123**;
- **Ravvedimento:** qualora il pagamento si riferisca ad un "Ravvedimento" dovrà essere barrata l'apposita casella ("Ravv");
- **Numero immobili:** nello spazio "Numero immobili", il contribuente dovrà indicare il numero degli immobili (massimo 3 cifre);
- **Anno di riferimento:** nello spazio "Anno di riferimento", il contribuente dovrà indicare l'anno d'imposta cui si riferisce il pagamento; nel caso in cui sia barrato lo spazio "Ravv." indicare l'anno in cui l'imposta avrebbe dovuto essere versata.

I **dati anagrafici ed il Codice Fiscale** devono essere riferiti al contribuente ed indicati nella apposita sezione del modello F24 (sezione "contribuente" nella parte superiore del modello F24). L'importo totale da versare deve essere arrotondato all'euro, ossia fino a 49 centesimi si arrotonda per difetto e oltre 49 centesimi si arrotonda per eccesso.

Ravvedimento operoso

Attraverso il ravvedimento operoso, il contribuente può spontaneamente regolarizzare errori o illeciti fiscali, versando entro il termine prescritto il tributo non pagato. La sanzione stabilita in misura ridotta e gli interessi, calcolati giorno per giorno sul tributo non pagato al tasso legale:

- **Ravvedimento "sprint".** Prevede la possibilità di sanare la propria situazione versando l'imposta dovuta entro 14 giorni dalla scadenza con una sanzione dello 0,1% giornaliero del valore dell'imposta più interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.
- **Ravvedimento "Breve".** Applicabile dal 15° al 30° giorno di ritardo, prevede una sanzione fissa del 1,5% dell'importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.
- **Ravvedimento "Medio".** Applicabile dopo il 30° giorno di ritardo fino al 90° giorno, e prevede una sanzione fissa del 1,67% dell'importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.
- **Ravvedimento "Lungo".** Applicabile dopo il 90° giorno di ritardo, ma comunque entro i termini di presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui è stata commessa la violazione. In mancanza di Dichiarazione, nei casi in cui non c'è nuova dichiarazione, la data di riferimento è quella della scadenza del versamento. Prevede una sanzione fissa del 3,75% dell'importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.



COMUNE DI ALATRI

(Provincia di Frosinone)



QUANDO E COME PRESENTARE LA DICHIARAZIONE

I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con il decreto di cui all'art. 9, comma 6. del D.lgs. 14 marzo 2011, n. 23.



TASI - TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI

La TASI è la tassa diretta a coprire il costo per i servizi indivisibili forniti dai Comuni, quali illuminazione, sicurezza stradale, gestione degli impianti e delle reti pubbliche ecc., secondo un principio già enunciato nella soppressa TARES. I criteri per determinare quali immobili siano soggetti alla TASI sono i medesimi previsti per l'IMU. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta municipale propria e delle aree edificabili, ad eccezione dei terreni agricoli ed è dovuta da chiunque li possieda o detenga a qualsiasi titolo. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

ESENZIONI PER L'ANNO 2018

Per le esenzioni TASI si rimanda allo stesso paragrafo riportato nella sezione IMU – Esenzioni per l'anno 2018.

CALCOLARE LA BASE IMPONIBILE

L'imposta dovuta deve essere calcolata sulla base imponibile, che per la TASI è **la stessa prevista per l'applicazione dell'IMU**, ed è pertanto determinata allo stesso modo (si rimanda alla *sezione IMU - CALCOLARE LA BASE IMPONIBILE*)

CALCOLARE L'IMPOSTA

Una volta determinata la base imponibile, il contribuente deve moltiplicare la stessa per l'aliquota corrispondente alla fattispecie imponibile. Le aliquote deliberate sono:

ALIQUOTE TASI

Tipologia degli immobili	Aliquota ‰
Abitazioni Principali e relative Pertinenze come definite e dichiarate ai fini IMU	2,75 ‰
Fabbricati DIVERSI dalle Abitazioni Principali e relative Pertinenze, e per le aree edificabili	2,75 ‰
Fabbricati di categoria D/10 "immobili produttivi e strumentali agricoli	2,75 ‰

Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, l'occupante versa la TASI nella misura del 30 per cento dell'ammontare complessivo, mentre la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

Le aliquote deliberate sono vigenti dal 1° Gennaio 2014 pertanto il pagamento deve essere calcolato considerando il totale dovuto per l'intero anno.

La TASI, come l'IMU è dovuta proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno 15 giorni è computato per intero.

Esempio di calcolo:

Abitazione di categoria A/3 posseduta al 100%, per 12 mesi, con un inquilino e con una rendita catastale di € 1.000,00:

Base imponibile = rendita + rivalutazione x coefficiente = € 1.000,00 + 5% x 160 = **€ 168.000,00**

Base imponibile di competenza del **proprietario** = 70% = € 117.600,00

Base imponibile di competenza dell'**inquilino** = 30% = € 50.400,00

Calcolo dell'acconto **proprietario**

TASI = base imponibile x aliquota / mille = € 117.600,00 x 2,75 / 1.000 = **€ 323,40**

TASI quota di possesso = TASI X % possesso / 100 = 294,00 x 100 / 100 = **€ 323,40**

TASI mesi di possesso = TASI quota di possesso / mesi intero anno X mesi di possesso = € 147,00 / 12 X 12 = **€ 323,40**

TASI dovuta in acconto = TASI mesi di possesso X 50 / 100 = **€ 161,70**

TASI dovuta in acconto arrotondata = **€ 162,00**

Calcolo dell'acconto **inquilino**



COMUNE DI ALATRI

(Provincia di Frosinone)



TASI = base imponibile x aliquota / mille = € 50.400,00 X 2,75 / 1.000 = **€ 138,60**
TASI quota di possesso = TASI X % possesso / 100 = 126,00 x 100 / 100 = **€ 138,60**
TASI mesi di possesso = TASI quota di possesso / mesi intero anno X mesi di possesso = € 126,00 / 12 X 12 = **€ 138,60**
TASI dovuta in acconto = TASI mesi di possesso X 50 / 100 = **€ 69,30**
TASI dovuta in acconto arrotondata = **€ 69,00**

Calcolo del saldo proprietario

TASI = base imponibile x aliquota / mille = € 117.600,00 X 2,75 / 1.000 = **€ 323,40**
TASI quota di possesso = TASI X % possesso / 100 = 294,00 x 100 / 100 = **€ 232,40**
TASI mesi di possesso = TASI quota di possesso / mesi intero anno X mesi di possesso = € 294,00 / 12 X 12 = **€ 323,40**
TASI dovuta a saldo = TASI mesi di possesso X 50 / 100 = **€ 161,70**
TASI dovuta a saldo arrotondata = **€ 162,00**

Calcolo del saldo inquilino

TASI = base imponibile x aliquota / mille = € 50.400,00 X 2,75 / 1.000 = **€ 138,60**
TASI quota di possesso = TASI X % possesso / 100 = 126,00 x 100 / 100 = **€ 138,60**
TASI mesi di possesso = TASI quota di possesso / mesi intero anno X mesi di possesso = € 126,00 / 12 X 12 = **€ 138,60**
TASI dovuta a saldo = TASI mesi di possesso X 50 / 100 = **€ 69,30**
TASI dovuta a saldo arrotondata = **€ 69,00**

QUANDO PAGARE

RATA in Acconto o Unica Soluzione - Entro il 16 Giugno di ogni anno

Entro questa data si deve versare la 1^a rata pari al 50% dell'Imposta dovuta oppure è facoltà del contribuente versare l'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno;

RATA (Saldo) - Entro il 16 Dicembre di ogni anno

Entro questa data si deve versare la 2^a Rata, ovvero il saldo dell'Imposta dovuta, calcolata a conguaglio sull'intero anno, e determinata in base alle aliquote deliberate.

COME PAGARE

Il versamento dell'IMU dovrà essere effettuato utilizzando i Codici Tributo e il Codice Comune di seguito riportati, mediante il modello F24:

Il Codice Ente per il Comune di Alatri da utilizzare sugli appositi modelli per il versamento è **A123**.

Codici Tributo da utilizzare sul Modello F24 (Agenzia delle Entrate, Risoluzione n. 35/E del 12/4/2013 integrata dalla n. 33/E del 21/05/2013)

Codici Tributo da utilizzare sul Mod. F24 per il pagamento della TASI (Agenzia delle Entrate, Risoluzione n. 46/E del 24/04/2014)

Tipologia immobili	Codice TRIBUTO TASI
Abitazione principale e relative pertinenze	3958
Fabbricati rurali ad uso strumentale	3959
Aree fabbricabili	3960
Altri fabbricati	3961

Per quanto riguarda la compilazione dell'F24 per il pagamento della TASI, la sezione da utilizzare è la seguente "SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI". Le somme devono essere indicate esclusivamente nella colonna "Importi a debito versati" con le seguenti indicazioni:



COMUNE DI ALATRI

(Provincia di Frosinone)



- **Codice catastale:** il codice catastale del Comune nel cui territorio sono situati gli immobili, dovrà essere indicato nello spazio "Codice ente/codice comune". Il codice Ente per il Comune di Alatri da utilizzare sugli appositi modelli per il versamento è **A123**;
- **Ravvedimento:** qualora il pagamento si riferisca ad un "Ravvedimento" dovrà essere barrata l'apposita casella ("Ravv");
- **Numero immobili:** nello spazio "Numero immobili", il contribuente dovrà indicare il numero degli immobili (massimo 3 cifre);
- **Anno di riferimento:** nello spazio "Anno di riferimento", il contribuente dovrà indicare l'anno d'imposta cui si riferisce il pagamento; nel caso in cui sia barrato lo spazio "Ravv." indicare l'anno in cui l'imposta avrebbe dovuto essere versata.

I **dati anagrafici ed il Codice Fiscale** devono essere riferiti al contribuente ed indicati nella apposita sezione del modello F24 (sezione "contribuente" nella parte superiore del modello F24). L'importo totale da versare deve essere arrotondato all'euro, ossia fino a 49 centesimi si arrotonda per difetto e oltre 49 centesimi si arrotonda per eccesso.

Per l'anno 2014, è possibile effettuare il versamento in un'unica soluzione (entro il 16 di Ottobre), barrando entrambe le caselle acconto e saldo presenti sul modello F24 ("**Acc**" e "**Saldo**") oppure in due rate, barrando la casella "**Acc**" se il pagamento si riferisce all'acconto (prima rata prevista per il 16 Ottobre) e la casella "**Saldo**" se il pagamento si riferisce al saldo (seconda rata prevista per il 16 Dicembre).

Ravvedimento operoso

Attraverso il ravvedimento operoso, il contribuente può spontaneamente regolarizzare errori o illeciti fiscali, versando entro il termine prescritto il tributo non pagato.

Per la descrizione puntuale del pagamento tramite questa modalità si rimanda alla sezione IMU "Ravvedimento operoso".

QUANDO E COME PRESENTARE LA DICHIARAZIONE

I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando l'apposito modello.



TARI - TASSA SUI RIFIUTI

La **TARI** è l'acronimo di "Tassa sui Rifiuti", l'imposta comunale è stata istituita con la legge di stabilità 2014 ed è destinata a finanziare i costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento e dei rifiuti e, pertanto le tariffe potranno aumentare o diminuire in base ai costi sostenuti. Il presupposto della Tari è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Quindi la tassa sui rifiuti prevede che la somma da versare al Comune sia dovuta dagli inquilini, indipendentemente se proprietari o affittuari. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a 6 mesi nel corso dello stesso anno solare, la Tari è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della Tari dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

I presupposto della TARI, i soggetti tenuti al pagamento e la base imponibile

In via provvisoria, la base imponibile da assoggettare a tassazione è individuata nella superficie calpestabile delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI. Per l'applicazione della TARI sono confermate le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti. In sede di accertamento il comune, per le unità immobiliari, può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo il D.P.R. n.138 del 1998 che ha stabilito le norme tecniche per la determinazione della superficie catastale delle unità immobiliari a destinazione ordinaria. Per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria la superficie assoggettabile alla TARI rimane quella calpestabile.

Quota fissa e variabile applicate su prima, seconda casa e pertinenze

L'applicazione della TASSA SUI RIFIUTI (TARI) sulle utenze domestiche, ovvero sugli immobili destinati esclusivamente all'abitazione con relative pertinenze, viene calcolata in base al numero dei componenti del nucleo familiare risultante sugli elenchi dell'anagrafe del Comune e alla metratura dell'abitazione e delle pertinenze. La tariffa fissa determinata sulla base del numero degli occupanti ed è moltiplicata per la superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono la relativa pertinenza. La tariffa variabile è determinata e applicata solo in relazione al numero degli occupanti. Mentre per quanto riguarda le utenze non domestiche la tariffa è diversificata a seconda della categoria non domestica di riferimento e sia la tariffa fissa che quella variabile vengono applicate sulla superficie dell'immobile soggetto a tassazione.

Il Comune di Alatri, al fine di agevolare i contribuenti, ha previsto per l'anno 2018 il pagamento della TARI in **4 rate a scadenza bimestrale**:

RATE	SCADENZA
1 [^]	31 Maggio
2 [^]	31 Luglio
3 [^]	30 Settembre
4 [^]	30 Novembre

CALCOLO DELLA TARI

Le rate sono calcolate applicando le tariffe TARI deliberate. Ai fini della determinazione dell'importo da corrispondere si è tenuto in considerazione anche di quanto riportato sul Regolamento IUC per la disciplina del Tributo sui Rifiuti e sui Servizi. L'importo complessivo risultante dall'applicazione delle tariffe Tari 2014, è stato suddiviso in 3 rate uguali da versare alle scadenze su indicate oppure in unica soluzione.



Per il calcolo della Tari si distinguono due macrocategorie di utenze:

- **utenze domestiche:** superfici adibite a civile abitazione e relative pertinenze;
- **utenze non domestiche:** le restanti superfici, tra cui le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

La **tariffa** si compone di:

- **una quota fissa**, determinata in base alle componenti essenziali del costo del servizio, in particolare ai costi di investimento per le opere e relativi ammortamenti;
- **una quota variabile**, rapportata ai costi di gestione per lo smaltimento dei rifiuti.

La tassa annua viene calcolata:

- **per le utenze domestiche**, sommando la quota di tariffa variabile al prodotto risultante dalla moltiplicazione delle superfici occupate (esprese in metri quadrati) per la quota di tariffa fissa, quindi:

$$\text{quota tariffa variabile} + (\text{superfici occupate in m}^2 \times \text{quota tariffa fissa})$$

- **per le utenze NON domestiche**, moltiplicando la somma della quota di tariffa fissa e variabile per la superficie espressa in metri quadrati, quindi:

$$(\text{tariffa fissa} + \text{tariffa variabile}) \times \text{superfici occupate in m}^2$$

Per entrambi i tipi di utenza l'importo della tassa viene poi **maggiorato del Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali**, pari al 5% dell'importo della tassa.

Esempio di calcolo per abitazione di m² 100 con 3 componenti:

Tariffa quota fissa (euro per m²): €. 1,163

Quota variabile annuale (euro): €. 133,309

Tassa netta: (calcolo quota fissa = €. 1,163 x 100 = €. 116,30) Quota fissa + Variabile = €. 116,30 + €. 133,309 = €. 249,61

Tributo provinciale 5%: €. 249,61 x 5% = €. 12,48

Totale TARI: €. 249,61 + €. 12,48 = €. 262,09

Esempio di calcolo per negozio di abbigliamento di m² 100:

Tariffa quota fissa (euro per m²): €. 2,628

Tariffa quota variabile (euro per m²): €. 2,740

Tariffa totale (euro per m²): €. 5,368

Tassa netta: m² 100 x €. 5,368 = €. 536,80

Tributo provinciale 5%: €. 536,80 x 5% = €. 26,84

Totale TARI: €. 536,80 + €. 26,84 = €. 563,64

TARIFE TARI – TASSA SUI RIFIUTI ANNO 2018

UTENZE DOMESTICHE		
N. Componenti	Fissa €/mq	Variabile €
1	0,981	55,863
2	1,072	105,377
3	1,163	133,309
4	1,254	167,588
5	1,334	206,311
6 o più	1,402	233,608



COMUNE DI ALATRI

(Provincia di Frosinone)



UTENZE NON DOMESTICHE			
Codice	Descrizione	Tariffa Fissa €/mq	Tariffa Variabile €/mq
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	1,320	1,381
2	Cinematografi e teatri	0,982	1,024
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	1,112	1,158
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	1,718	1,784
5	Stabilimenti Balneari	1,455	1,516
6	Esposizioni, autosaloni, vivai	1,226	1,265
7	Alberghi con ristorante	3,450	3,594
8	Alberghi senza ristorante	2,573	2,682
9	Case di cura e riposo	3,030	3,153
10	Ospedale	2,927	3,045
11	Uffici, agenzie, studi professionali	3,091	3,216
12	Banche ed istituti di credito	2,250	2,330
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	2,628	2,740
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	3,129	3,239
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	1,838	1,905
16	Banchi di mercato beni durevoli	3,450	3,585
-	Idem utenze giornaliere	6,900	7,170
17	Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista	2,384	2,481
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	2,134	2,215
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	2,731	2,833
20	Attività industriali con capannoni di produzione	1,512	1,571
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	1,566	1,631
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	8,357	8,687
-	Idem utenze giornaliere	44,149	45,866
23	Mense, birrerie, hamburgerie, agriturismo	9,453	9,808
24	Bar, caffè, pasticceria	7,274	7,558
-	Idem utenze giornaliere	23,813	24,736
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	5,099	5,301
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	5,099	5,289
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	10,267	10,660
28	Ipermercati di generi misti	4,270	4,432
29	Banchi di mercato generi alimentari	13,183	13,685
-	Idem utenze giornaliere	28,973	30,075
30	Discoteche, night-club	4,993	5,185



SPORTELLO TELEMATICO DEL CONTRIBUENTE

Tre Esse Italia
CONCESSIONARIA DELLE ENTRATE PER GLI ENTI LOCALI

HOME PROFILO SERVIZI PRODOTTI ENTI GESTITI CONTATTI FAQ MODULI

TREESSEITALIA» TRE ESSE ITALIA – COMUNE DI ALATRI

Tre Esse Italia – Comune di Alatri

HOME I.U.C. I.C.P. C.O.S.A.P. COATTIVO CONTRASTO ALL'EVASIONE MODULISTICA F.A.Q. CONTATTI

All'indirizzo www.treesseitalia.it/treesseitalia-alatri la Concessionaria di Riscossione, ha realizzato una sezione web "**Sportello Telematico del Contribuente**", con la quale ogni cittadino ha la possibilità di accedere on line ad una serie di informazioni e servizi di carattere generale, riguardanti i Tributi Comunali, come ad esempio, consultare la Normativa Nazionale e Comunale, calcolare il tributo, scaricare e stampare i modelli per effettuare la dichiarazione, ecc..

La suindicata sezione web è costantemente aggiornata e arricchita di dati e informazioni utili a tutta la cittadinanza, in particolar modo nei periodi dell'anno prossimi alle scadenze tributarie. Per questo motivo invitiamo le SS.VV a consultarla frequentemente, al fine di reperire in maniera veloce ogni chiarimento necessario.



COMUNE DI ALATRI

(Provincia di Frosinone)



Comune di Alatri

P.zza S. Maria Maggiore, 1 – 03011 – Alatri (FR)

Voce – Fax : [0775 4481](tel:07754481) - [0775 435108](tel:0775435108)

Sito Web: <http://www.comune.alatri.fr.it/home>

e-mail: protocollo.comunealatri@pec.it



Tre Esse Italia S.r.l.

Concessionaria delle Entrate per gli Enti Locali

Via del Calasanzio, 62 - 03011 - Alatri (Fr)

Voce - Fax: [0775/1860410](tel:07751860410) – [0775/1860411](tel:07751860411)

Sito Web: <http://www.treesseitalia.it>

e-mail: alatri@treesseitalia.it

Concessionaria di Riscossione per il Comune di Alatri

Iscritta al n. 58 dell'Albo Ministero dell'Economia e delle Finanze (Dipartimento per le Politiche Fiscali)

Ringraziamo per l'attenzione